

STATUTO



Cassa
di Risparmio
di Saluzzo S.P.A.

BPER: Gruppo



Cassa
di Risparmio
di Saluzzo S.P.A.
BPER: Gruppo

Società per Azioni a socio unico

Sede Legale in Saluzzo (CN), Corso Italia, 86

Codice ABI 6295.0 - Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5107

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - codice ABI 5387.6

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Cuneo 00243830049

Capitale sociale € 33.280.000,00 interamente versato

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

Indirizzo Internet: www.crsaluzzo.it

Posta elettronica: crsaluzzo@crsaluzzo.it

Posta elettronica certificata: cassadirisparmiodialuzzospa@legalmail.it

STATUTO

della

Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.

Approvato con Decreto del Ministro del Tesoro n. 436224 del 20 dicembre 1991.

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 26 aprile 1995 con verbale ricevuto dal Notaio Elio Quaglia.

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 22 dicembre 2000 con verbale ricevuto dal Notaio Elio Quaglia.

Modificato dal Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2001 (ex art. 17 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213).

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 15 giugno 2004 con verbale ricevuto dal Notaio Elio Quaglia.

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 23 settembre 2004 con verbale ricevuto dal Notaio Elio Quaglia.

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 22 dicembre 2006 con verbale ricevuto dal Notaio Elio Quaglia.

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2009 con verbale ricevuto dal Notaio Tullio Silvestri.

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2015 con verbale ricevuto dal Notaio Elio Quaglia.

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 30 marzo 2017 con verbale ricevuto dal Notaio Elio Quaglia.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

E' costituita la società per azioni denominata "CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.p.A.", in forma abbreviata "CR SALUZZO S.p.A." con o senza interpunzioni.

Essa deriva dal conferimento dell'azienda bancaria della Cassa di Risparmio di Saluzzo, effettuata con atto rogito Notaio Marocco 23 dicembre 1991, ai sensi della Legge 30 luglio 1990 N. 218, del Decreto Legislativo 20 novembre 1990 N. 356 ed in conformità con il Decreto del Ministro del Tesoro N. 436224 del 20 dicembre 1991.

La società fa parte del Gruppo bancario "BPER Banca S.p.A.". In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni stesse.

Art. 2

La società ha sede legale e direzione generale nel comune di Saluzzo. La società può istituire e sopprimere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, dipendenze, agenzie e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Art. 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero.

La società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società può, altresì, compiere le attività connesse collaterali e strumentali di quelle bancarie e di quelle finanziarie delle quali le sia consentito l'esercizio.

La società può inoltre esercitare tutte le attività che potevano essere esercitate dalla Cassa di Risparmio di Saluzzo in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi, quali credito su pegno, credito artigiano e subentra nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali tale ente era titolare.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 33.280.000,00 (trentatremilioniduecentottantamila virgola zero zero) diviso in numero 64.000.000 (sessantaquattromilioni) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti aventi per oggetto beni diversi dal denaro.

Art. 6

La partecipazione al capitale sociale è regolata - per quanto occorra - dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Il possesso di azioni comporta adesione al presente Statuto.

In caso di comproprietà di un'azione si applicano le disposizioni di legge.

Art. 8

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci.

Ai fini dell'iscrizione a detto libro, il socio indica il proprio domicilio ed è onere dello stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio comunica, altresì, gli eventuali recapiti di telefax e posta elettronica, ai quali poter effettuare le comunicazioni previste dal primo comma dell'art. 11.

TITOLO III

RECESSO DEL SOCIO

Art. 9

Il diritto di recesso spetta - per tutte o parte delle proprie azioni - ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni sociali assunte in materia di:

- modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- trasformazione della società;
- trasferimento della sede sociale all'estero;
- revoca dello stato di liquidazione;
- modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Lo stesso diritto spetta al Socio in tutti gli altri casi previsti dalla legge per i quali non sia espressamente escluso dal presente Statuto.

Il diritto di recesso non compete ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, nonché per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione, si osservano le norme del Codice Civile tempo per tempo vigenti, ferme le necessarie autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza per i casi di rimborso o riacquisto delle azioni, qualora previste.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Art. 10

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia anche fuori della sede sociale.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.

All'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria sono attribuite le competenze ad essa spettanti in conformità alla legge.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli Amministratori;
- c) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- d) conferisce, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico, sentito il Collegio Sindacale;

- e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- f) autorizza l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- g) determina il compenso degli Amministratori, fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'art. 20, nonché dei Sindaci e della società cui è demandata la revisione legale dei conti e degli altri organi dalla stessa nominati;
- h) approva, in conformità alle disposizioni di Vigilanza, il documento predisposto dalla capogruppo sulle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale;
- i) approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- j) approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla legge.

Art. 11

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana o sul quotidiano “La Stampa” di Torino almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, ai recapiti di cui al terzo comma dell'art. 8.

Lo stesso avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione.

In mancanza di convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per le deliberazioni previste dall'art. 2364 del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

Art. 13

L'intervento in Assemblea è disciplinato dalla legge.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dall'esibizione del titolo azionario ovvero, ricorrendone le condizioni, dalla comunicazione effettuata alla Società, in conformità alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

Art. 14

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Ogni azionista avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle

disposizioni di legge. La rappresentanza può essere conferita mediante semplice delega scritta.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza o impedimento anche di quest'ultimo l'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore presente più anziano di nomina e, a parità di nomina, dal più anziano di età. In mancanza, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto di intervento, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero di azionisti necessario per poter validamente deliberare, dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità della votazione e proclama i risultati della stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato ai sensi di legge. Il Presidente, quando lo ritenga opportuno, nomina due o più scrutatori, anche fra non Soci.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale approvato e sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Nei casi previsti dalla legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio, designato dallo stesso Presidente.

Art. 16

Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

Le votazioni alle cariche sociali vengono effettuate a maggioranza relativa dei voti, ferma restando, per la

nomina del Consiglio di Amministrazione,
l'applicazione di quanto previsto dall'art. 18.

Art. 17

Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli
oggetti all'ordine del giorno, il Presidente
dell'Assemblea può disporre la continuazione della riu-
nione assembleare ad un giorno successivo non oltre il
quinto.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 18

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette membri ad un massimo di nove membri secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal quinto comma dell'art. 19.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della società almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 20% (venti per cento) del capitale della società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni

necessaria alla presentazione delle liste, i soci devono presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno tre giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede della società:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti;
- b) le dichiarazioni di almeno due candidati attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal quinto comma dell'art. 19;
- c) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non possono essere votate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne due;
- b) due Amministratori sono tratti - secondo l'ordine

progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza;

- c) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza ed i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;
- d) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli Amministratori da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, i restanti Amministratori saranno tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;
- e) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;
- f) ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista, che contenga un numero di candidati inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, ovvero non ne sia stata presentata alcuna l'Assemblea delibera secon-

do le modalità di cui al precedente punto e);

g) nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Amministratori indipendenti stabilito dal quarto comma dell'art. 19, si procede, ove possibile, a trarre gli Amministratori mancanti dalle liste che abbiano espresso Amministratori, secondo il seguente procedimento. Partendo dalle liste che non abbiano espresso alcun Amministratore indipendente, si procede, in sequenza, dalla più votata tra esse, sostituendo, all'interno di ciascuna lista, il candidato eletto contraddistinto dal numero progressivo di elencazione più elevato con il primo candidato non eletto, ma in possesso dei requisiti, e così via sino al raggiungimento del numero minimo di Amministratori indipendenti. Qualora, ad esito di tale procedimento, non sia raggiunto il predetto numero, all'elezione di quelli mancanti provvede l'Assemblea, su proposta dei soci presenti, con deliberazione assunta a maggioranza relativa. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, partendo dalla più votata, e, all'interno delle liste, partendo dai candidati eletti, privi dei requisiti, contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

Fermo restando quanto disposto dal diciottesimo comma, per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio valgono le disposizioni di legge, integrate da quanto di seguito disposto.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori che siano stati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti ovvero dall'unica lista presentata e/o ammessa ovvero che siano stati nominati in assenza o al di fuori di liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori che siano stati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, non si provvede alla cooptazione e, per la residua durata della carica, subentrano, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, i candidati non eletti indicati nella medesima lista, per i quali continuino a sussistere le condizioni previste dall'ottavo comma, lettera a).

Quando non sia possibile procedere al subentro ai sensi del precedente comma, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli Amministratori cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva.

Quando l'Assemblea debba procedere alla sostituzione di Amministratori, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea tante candidature quanti sono gli Amministratori da nominare, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità. Le candidature devono essere depositate presso la sede della società almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina, corredate da copia della documentazione comprovante il diritto del socio proponente a partecipare all'Assemblea e:

- a) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni competenti;
- b) dalla dichiarazione dell'eventuale possesso dei

- requisiti di indipendenza;
- c) dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

L'Assemblea vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte.

In ogni caso, qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente e non permanga nel Consiglio di Amministrazione il numero minimo di Amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del quarto comma dell'art. 19, è necessario che il sostituto sia in possesso di tali requisiti.

Al venir meno, per dimissioni o per altra causa, della maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti.

Non possono essere nominati Amministratori coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti.

Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza.

Fermi restando i requisiti di indipendenza stabiliti dalla

Banca d'Italia e dalle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti, non sono Amministratori indipendenti:

- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al precedente punto.

Il Consiglio di Amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità dei rapporti intrattenuti dagli Amministratori a comprometterne l'indipendenza.

Il venir meno in capo a un Amministratore dei requisiti di indipendenza non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.

La verifica della sussistenza dei requisiti è rimessa al Consiglio di Amministrazione, sotto la vigilanza del Collegio Sindacale.

Art. 20

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

La remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita ai sensi dell'art. 2389, terzo comma 1° capoverso del Codice Civile.

Art. 21

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, esclusi solo quelli che per legge sono inderogabilmente riservati all'Assemblea.

Oltre le attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, dei budget annuali di spesa, la formulazione dei piani di sviluppo strategico industriali e finanziari della società e la vigilanza sulla loro corretta e coerente trasposizione nella gestione nonché le materie che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- b) la definizione delle politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- c) la determinazione della struttura organizzativa della società e l'adozione e la modifica della policy e dei regolamenti interni;
- d) fermo quanto previsto alla lettera q), le proposte di modifica statutaria;
- e) l'approvazione delle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale e di contratti integrativi;
- f) la redazione del progetto di bilancio e della proposta del riparto dell'utile da sottoporre all'Assemblea;
- g) la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; la costituzione del Comitato Esecutivo, determinandone composizione

- ne, competenze, modalità di funzionamento e durata; la nomina del Presidente del Comitato Esecutivo; il conferimento di deleghe agli Amministratori in relazione a specifiche materie;
- h) la nomina e la revoca del Direttore Generale e dell'eventuale Vice Direttore Generale, dei Dirigenti e la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché la determinazione del loro trattamento economico;
 - i) la costituzione di eventuali comitati o commissioni e la determinazione delle relative funzioni, competenze e durata;
 - j) l'assunzione e la dismissione di partecipazioni;
 - k) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili;
 - l) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, di dipendenze e rappresentanze;
 - m) la riduzione del capitale sociale nel caso di recesso del socio;
 - n) la designazione e la nomina di Amministratori e Sindaci di enti di ogni tipo in ordine ai quali la Società sia chiamata a provvedere;
 - o) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni interne quando le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti le assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
 - p) la deliberazione della fusione nei casi di incorporazione di società interamente possedute e di società possedute al novanta per cento;
 - q) la deliberazione degli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni previste da norme imperative;
 - r) la proposta all'Assemblea dell'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e delle operazioni sul capitale sociale;

- s) la deliberazione sulla remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- t) la deliberazione sull'assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza.

Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili per legge, alle materie di cui alle lettere j) e k) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al due per cento del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza, nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie sopra elencate, devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e con l'esclusione delle attribuzioni di cui al secondo comma, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo di cui all'art. 23 determinando i limiti della delega.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi potranno essere conferiti, entro determinati limiti di importo, anche al Direttore Generale e, su proposta di questi, ai Dirigenti ed ai Quadri Direttivi singolarmente, congiuntamente o riuniti in Comitati o Commissioni, nonché ai preposti a determinati uffici di Sede Centrale, alle Dipendenze e rappresentanze.

Il Comitato Esecutivo di cui all'art. 23 deve riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.

Le decisioni assunte dai titolari di poteri delegati di cui al presente articolo dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nei casi e con le modalità da quest'ultimo stabilite, e comunque almeno ogni tre mesi.

Art. 22

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, in Italia, di regola una volta al mese o tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta istanza scritta da parte di almeno tre Consiglieri o due membri del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente, dai Consiglieri e dai Sindaci e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Verificandosi questi requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il Segretario della riunione. La convocazione deve avvenire alternativamente mediante lettera raccomandata, telegramma, telecopia (fax) o posta elettronica inviati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci effettivi ovvero ai recapiti di telefax e posta elettronica da loro comunicati. In caso d'urgenza, il Consiglio può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Sono regolarmente costituite le riunioni anche se non convocate come sopra purché vi prendano parte tutti i Consiglieri in carica e siano presenti i Sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte

con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Alle riunioni del Consiglio partecipa con funzioni consultive e propositive il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistervi altri soggetti, tra i quali Dirigenti, Quadri Direttivi od altri preposti alle strutture organizzative della società.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto processo verbale, da inserire nell'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, nomina - unitamente ad uno o più sostituti - tra i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della società.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato Esecutivo, composto da tre ovvero da quattro dei suoi membri, tra i quali nomina il Presidente dello stesso. Almeno uno dei componenti è nominato tra gli Amministratori eletti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza ai sensi dell'art. 18. Alle riunioni del Comitato Esecutivo può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di proposta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto l'organo da cui promana.

Il Consiglio di Amministrazione determina le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce, con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni effettuate dalla società che, per dimensioni o

caratteristiche, sono da ritenere di maggiore rilievo, oltre ad informare il Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe.

In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in riferimento a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni assunte riferisce al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa con funzioni consultive e propositive il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistervi altri soggetti, tra i quali Dirigenti, Quadri Direttivi od altri preposti alle strutture organizzative della società.

Art. 24

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal proprio Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente di maggiore ininterrotta anzianità di carica quale Consigliere di Amministrazione o, in caso di pari permanenza in carica, dal componente più anziano di età.

Le riunioni possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati.

Verificandosi questi requisiti il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione.

TITOLO VI

PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE

Art. 25

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni competenti; promuove la funzionalità del governo della società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi, ponendosi quale interlocutore del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni. Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione delle quali stabilisce l'ordine del giorno e ne coordina i lavori favorendo la dialettica interna e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti il Consiglio.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere di maggiore ininterrotta anzianità di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, su proposta vincolante del Direttore Generale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, chi lo sostituisce ai sensi del precedente comma del presente articolo, potrà assumere decisioni in merito a

qualsiasi affare od operazione non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione all'organo competente nella prima riunione successiva.

Art. 26

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente. La delega dei poteri di cui all'art. 21 implica il conferimento della firma sociale relativamente alle attribuzioni delegate.

Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali, qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale può essere dal Presidente delegata, anche in via continuativa e per categorie di atti, ai Consiglieri di Amministrazione, al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi, ai preposti alle strutture organizzative e ad altri dipendenti.

Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali, per singoli atti o categorie di atti, anche a persone estranee alla società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano, nell'ordine, a chi lo sostituisce ai sensi del 2° comma dell'art. 25.

TITOLO VII

DIRETTORE GENERALE

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale della società.

Il Direttore Generale è capo del personale, sovrintende alle strutture organizzative e al funzionamento della società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto, da eventuali regolamenti, nonché nei limiti delle deleghe conferitegli e secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, di cui non può essere nominato membro.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive e propositive e assiste a quelle dell'Assemblea.

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e di quelle assunte nei casi di assoluta e inderogabile urgenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 25.

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni vengono assunte dall'eventuale Vice Direttore Generale.

Ove non nominato, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono esercitate da un Dirigente della Società, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti. L'assemblea che elegge il Collegio Sindacale ne designa il Presidente.

I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti.

Non possono essere nominati alla carica coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre autorità e istituzioni di vigilanza competenti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della società.

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di vigilanza competenti assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo.

Il Collegio Sindacale è investito di tutti i poteri che permettano di informare senza indugio le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione di norme disciplinanti l'attività bancaria. Inoltre segnala agli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel

tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale si avvale sistematicamente dei flussi informativi e dell'attività delle funzioni di controllo interne alla Banca. Il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

L'Assemblea determina, all'atto della nomina dei Sindaci e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale, con esclusione di qualsiasi forma di incentivazione o di remunerazione variabili.

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Per la nomina, la revoca, la cessazione e le attribuzioni, i doveri e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e regolamentari.

Le adunanze del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

TITOLO IX

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 29

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito Registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione sono regolati dalla legge e dalla normativa regolamentare vigenti. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è investito di tutti i poteri che permettano di informare senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti che possano costituire una irregolarità nella gestione della società o una violazione di norme disciplinanti l'attività bancaria.

TITOLO X

BILANCIO E UTILI

Art. 30

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Degli utili netti risultanti dal bilancio, una quota pari al 10% (dieci per cento) verrà destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale e una quota pari almeno al 25% (venticinque per cento) verrà comunque destinata alla riserva statutaria.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione dell'utile residuo.

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci.

I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO XI

SCIoglimento

Art. 31

Ferma restando ogni diversa disposizione di Legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32

Per quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge e regolamenti.